

**IO NON VOGLIO
IL FALSO**

La contraffazione di abbigliamento e accessori

Vademecum per il consumatore

**Conoscere il problema
per affrontarlo meglio**



Abbigliamento	3
Prodotti contraffatti nocivi alla salute	4
Vademecum etichettatura	6
Calzature	10
Gli occhiali	12
Pelletteria	15

**IO NON VOGLIO
IL FALSO**

Abbigliamento

Indossare bei capi di abbigliamento piace a molti in quanto questi ultimi rappresentano il simbolo visibile di uno status. Numerosi consumatori non sono interessati a sapere con certezza se un capo sia originale o meno, ciò che importa è possedere un capo di uno stilista o di un marchio noto e ancor di più averlo acquistato a un costo nettamente inferiore rispetto all'originale.

L'atteggiamento sopra descritto è comune a numerosi consumatori di prodotti contraffatti, che ritengono di compiere un'azione di poco conto o meglio un'azione che non influisce sulla propria realtà o quotidianità. **In realtà i capi contraffatti non rappresentano solamente un danno per le aziende italiane e per l'economia, ma possono essere anche nocivi per il consumatore.** L'impiego di sostanze dannose nei capi contraffatti, come vedremo in seguito, è ormai accertato e i rischi sono elevatissimi, anche perché la pelle nel tempo assorbe gli elementi chimici.

Contraffazione d'origine o di marchio?

Parlare di contraffazione significa illustrare un fenomeno che non riguarda solo la riproduzione di marchi o modelli, brevetti falsi.

La contraffazione cavalca anche il patrimonio di consensi acquisito negli anni da una tradizione manifatturiera, caratterizzata da fattori di qualità, rispetto dell'ambiente, salvaguardia della salute e della sicurezza del consumatore e della filiera produttiva, per ottenere illeciti vantaggi economici senza garantire al mercato analoghi standard.

Parliamo, in tal caso, della fallace indicazione d'origine dei prodotti e, in modo particolare, del *made in Italy*, le cui false riproduzioni sono diffusissime in Italia e nel mondo. Il fenomeno colpisce certamente tutto il comparto dell'accessorio moda, calzature e pelletteria, che registra tuttora la presenza nei punti vendita di molti prodotti marchiati *made in Italy* senza che ciò corrisponda effettivamente ad una reale produzione in Italia.

L'Italia si è dotata di strumenti legislativi che, pur con qualche difficoltà ed elementi di chiarezza, cercano di disciplinare la materia.

Non altrettanto ha fatto sinora l'Unione Europea, purtroppo, in cui (e ciò vale anche per il nostro Paese) non è di fatto obbligatorio apporre l'indicazione di origine (il cosiddetto *made in*) ai prodotti immessi in commercio.

Per contraffazione di un capo di abbigliamento si intende la produzione di un manufatto molto simile all'originale. La sola **lettura dell'etichetta dettagliata** non potrà garantirci l'eventuale originalità dello stesso. Nel caso della contraffazione, sul prodotto e sull'etichetta dello stesso viene spesso riprodotto persino il copyright. Molto più indicativi possono essere **il prezzo e il canale di vendita non ufficiale**.

Prodotti contraffatti nocivi alla salute

In generale l'industria tessile può essere considerata fra le più inquinanti, poiché utilizza massicciamente sostanze nocive: la gamma di detersivi, coloranti e fissanti che lasciano le proprie tracce sui tessuti è infinitamente ampia. Lo stesso cotone, pur essendo considerato una fibra naturale e quindi "sicura", viene spesso da colture intensive che usano massicciamente sostanze chimiche, le quali permangono sulle fibre anche dopo la trasformazione in stoffa.

I tessuti, inclusi quelli di fibre naturali (oltre al cotone, anche lana, seta o lino), vengono sottoposti a innumerevoli trattamenti quali sbiancatura, impregnazione con prodotti ausiliari per aumentare la resistenza in fase di tessitura, lucidatura e stabilizzazione nonché a tutti i processi protettivi (antimuffa, antinfeltrimento, antipiega, ecc.), che prevedono l'utilizzo di sostanze chimiche, anche tossiche, che lasciano residui significativi nella confezione finale.

In numerosi capi di abbigliamento contraffatti - compresi quelli per bambini - si possono trovare facilmente tracce di sostanze, come certi coloranti e pitture, nocive alla salute. Per i più piccoli nello specifico occorre fare molta attenzione agli ftalati, agenti plastificanti utilizzati nelle stampe di t-shirt, tutine e pigiamini.

L'utilizzo di coloranti a basso costo consente risparmi troppo appetibili per non essere rincorsi. I coloranti azoici, responsabili della presenza delle ammine aromatiche, vengono pur troppo utilizzati per la fabbricazione di un gran numero di prodotti contenenti lana, cotone e cuoio.

Le ammine aromatiche sono delle sostanze liberate dai coloranti durante le fasi produttive e il successivo utilizzo dei capi d'abbigliamento. Queste ammine, assorbite a livello cutaneo, possono avere effetti cancerogeni soprattutto nei confronti della vescica.

Inoltre, in particolari condizioni, come la sudorazione, i residui dei numerosi trattamenti subiti dai capi di abbigliamento vengono a contatto con la nostra pelle, che li assorbe e metabolizza, con l'eventualità di provocare l'insorgenza di dermatiti allergiche da contatto. La Dermatite Allergica da Contatto (DAC) è una patologia e dal 4 al 10% degli italiani manifesta episodi, più o meno importanti, di dermatiti irritative (eczema, bolle) o allergiche.

Nello specifico gli agenti responsabili di tali disturbi sono i prodotti di fissaggio, i coloranti, i metalli, la gomma e le colle. Anche i candeggianti ottici, i biocidi, i ritardanti di fiamma e altri agenti sono occasionalmente riconosciuti come sostanze che possono scatenare allergie.

L'Unione Europea dal giugno 2007 ha adottato una normativa, "Reach", che si occupa della regolamentazione e dell'importazione delle sostanze chimiche all'interno dei beni di consumo. La normativa è estremamente importante nell'ottica dei controlli, poiché prevede sia la registrazione che la successiva autorizzazione all'uso di circa il 30% delle sostanze chimiche circolanti nel territorio europeo.

A livello italiano, i controlli sono affidati innanzitutto alle autorità doganali, per il controllo dei flussi di prodotti in entrata nel nostro Paese. Sul territorio agiscono mediante controlli i Nuclei AntiSofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri (NAS) e le autorità sanitarie vigilano sugli esercizi commerciali. Il problema principale tuttavia è rappresentato proprio da tutti quei canali di vendita ambulanti o sottobanco che tendono a sfuggire ai controlli di sicurezza. Molti prodotti contraffatti utilizzano sostanze vietate in Europa, ma continuano a essere utilizzate in altri Paesi.

CALL CENTER ANTICONTRAFFAZIONE +39 06.47055800

FAX ANTICONTRAFFAZIONE +39 06.47055750

Vademecum etichettatura

Per avere la certezza che un capo non sia contraffatto bisogna avere indicazione chiara delle tappe percorse dal prodotto nelle varie fasi produttive.

La legge italiana impone che tutti i prodotti tessili messi in vendita al consumatore finale riportino un'etichetta che specifichi la loro composizione fibrosa (**D.Lgs. 194/1999**, in attuazione della **Dir. CE 96/74**).

Recentemente è stato approvato il Reg. (UE) 1007/2011 (entrato in vigore 8 maggio 2012) che ha apportato delle modifiche relative all'etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Un'etichetta di composizione fibrosa:

- deve contenere la **ragione sociale o il marchio** registrato dell'azienda che ha immesso sul mercato il prodotto;
- deve presentare il **nome per esteso delle fibre tessili** che compongono il prodotto stesso (non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni);
- deve indicare la presenza di "**parti non tessili di origine animale**";
- deve essere **scritta in lingua italiana** in modo chiaro e ben leggibile;
- può non essere presente su prodotti che non siano costituiti almeno per l'80% in peso da fibre tessili;
- **può riportare il termine "puro" o "tutto"** se il prodotto tessile è composto interamente da una sola fibra. La tolleranza di altre fibre all'interno dei prodotti definiti al 100% di un'unica fibra o con la dicitura "puro" è equivalente al 2% del peso del prodotto; essa viene estesa al 5% nel caso di prodotto cardato;
- nel caso di prodotti costituiti da più fibre composte **NON è obbligatoria** la dichiarazione della composizione dettagliata per le fibre che non raggiungono il 30% del peso totale;

- deve **specificare la percentuale di tutte le fibre presenti**, fatte salve le tolleranze e i criteri d'uso della dicitura "altre fibre";
- può riportare il termine "**altre fibre**" fino ad un massimo del 10% del peso totale del prodotto;
- può non indicare la composizione di un ricamo, se questo non supera il 10% del peso totale del prodotto.

Può contenere anche:

- i nomi commerciali delle fibre, ma come informazioni nettamente separate dalla composizione percentuale.

I capi allestiti con tessuti di differente composizione fibrosa devono riportare sull'etichetta ogni componente in modo distinto (es. lana lato esterno - cotone lato interno); è possibile non etichettare separatamente le componenti presenti in quantità inferiore al 30% del peso totale del prodotto.

Quando si tratta delle fodere principali del capo (es. le fodere di una giacca o di una gonna) devono essere etichettate in modo separato e distinto rispetto al resto del prodotto.

Come può essere l'etichetta:

- **di diverse dimensioni**, purché applicata al tessuto in modo permanente con cucitura o graffiatura o stampata direttamente sul prodotto;
- **apposta soltanto sulla confezione** di canovacci o strofinacci per la pulizia (per tali prodotti non è infatti obbligatoria l'etichetta);
- può figurare soltanto **sulla pezza o sul rotolo** di prodotti venduti a metraggio.



Una circolare del Ministero dell'Industria (**Circ. Min. 7/2/2001** che fa riferimento alla norma tecnica europea **EN 23758/93**) ha esteso anche al settore dei tessuti le disposizioni previste per l'**etichettatura di manutenzione** di un gran numero di prodotti dalla **L. 126/91** e dal relativo Decreto di attuazione (**DM 101/1997**).

La regolamentazione internazionale ISO ha valore di suggerimento e non di obbligatorietà. I simboli di manutenzione sono registrati come marchi come da Ginetex/Cofreet, quindi, il loro utilizzo è sottoposto al pagamento di una royalty; il Sistema Moda Italia è licenziataria esclusiva per i simboli Ginetex con riferimento al territorio italiano.

Tale etichetta risulta particolarmente importante in quanto le fibre tessili e i coloranti utilizzati nei processi di tintura e stampa si comportano in modo diverso ai trattamenti di lavaggio ad acqua e a secco, alla temperatura cui tali trattamenti vengono effettuati, ai prodotti utilizzati per il candeggio.

Quest'etichetta è utile:

- al consumatore in quanto evita errori che possono danneggiare il capo;
- al produttore perché evita lunghi e onerosi contenziosi nel caso di capi sottoposti a lavaggio in condizioni differenti da quelle prescritte dall'etichetta.



L'etichettatura di manutenzione:

- deve contenere i **simboli di lavaggio**, sulla base di una simbologia unificata da una norma tecnica internazionale (i simboli obbligatori sono 5: lavaggio ad umido, candeggio, asciugatura a tamburo, stiratura, lavaggio a secco);
 - brevi frasi che possano riportare informazioni aggiuntive o integrative rispetto al significato dei simboli stessi.
- È attualmente vietato l'uso di coloranti allergenici, ma non vi è alcun obbligo legislativo di indicare la natura chimica dei coloranti eventualmente utilizzati o di effettuare un controllo della loro presenza nei tessuti in commercio.



Conseguenza della contraffazione sull'occupazione

I falsi capi di abbigliamento e accessori "made in Italy" generano, a carico delle imprese italiane una perdita pari a ben 12 miliardi di euro all'anno e una ricaduta occupazionale negativa pari a ben 20 mila posti di lavoro.*

Gli imprenditori italiani così come i consumatori ritengono una priorità assoluta la difesa del "made in Italy": per contrastare i falsi e le imitazioni illecite, servono sicuramente maggiori controlli, ma anche la tracciabilità e l'etichetta obbligatoria.

** Stima 2010 Ufficio Studi Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Istat, Tagliacarne, Istituto Piepoli.*

Calzature

Nell'avvicinarsi all'acquisto di una calzatura per lo più ci lasciamo attrarre dal modello, dai colori e dal prezzo, ma un prezzo economico non è sempre garanzia di qualità. Mentre maggiore importanza e attenzione al momento dell'acquisto dovrebbe essere riservata ai materiali utilizzati per le varie parti delle calzature (suola, tomaia, ecc.), ossia bisognerebbe leggere attentamente l'etichetta.

Conosciamo le calzature partendo dall'etichetta

L'etichetta è una sorta di carta di identità del prodotto. Deve essere sempre presente su almeno una calzatura di ciascun paio preso in esame. Indica con quali materiali è stata realizzata e, a volte, dove è stata fatta (dato utile perché offre informazioni sulle condizioni di produzione). L'etichetta deve fornire informazioni sul materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia (la superficie esterna attaccata alla suola), del rive-

stimento della tomaia e della suola interna (cioè, fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura) e almeno l'80% del volume della suola esterna (superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva, attaccata alla tomaia). Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% devono essere fornite informazioni delle due componenti principali.

I simboli corrispondenti ai materiali:

- **Cuoio:** termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale, che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca.
- **Cuoio rivestito:** un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.
- **Materie tessili:** materie naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.
- **Altre materie:** materie diverse da quelle descritte.



Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso le Camere di Commercio e avvalendosi della collaborazione di altri Enti aventi specifiche competenze in materia, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria, è tenuto a vigilare in materia di etichettatura delle calzature.

In mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme viene assegnato un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile di prima immissione in commercio, o ancora al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione dell'etichettatura. Decorso tale termine l'Autorità di vigilanza dispone il ritiro delle calzature dal mercato.



Gli occhiali

La contraffazione degli occhiali:


Com'è noto, l'occhialeria, espressione di punta del "Made in Italy", è un settore in cui ricerca e tecnologia applicata si uniscono al valore aggiunto della moda e del design. La qualità e l'estetica hanno fatto degli occhiali italiani i più rinomati nel mondo. Queste stesse caratteristiche, insieme alla leggerezza e alle contenute dimensioni che ne consentono un facile trasporto, fanno sì che lo stesso settore sia tra i più colpiti dal fenomeno della contraffazione, sia dei marchi che dei modelli.

Stimiamo che nel settore dell'occhialeria la contraffazione sia responsabile ogni anno della perdita di circa il 15% del mercato, in valore parliamo di 75-100 milioni di Euro circa di fatturato in meno per le aziende italiane del settore e oltre 500 dipendenti in meno ogni anno. Questo senza considerare il danno all'erario in termini di IVA, tasse non riscosse e alimentazione del fenomeno della criminalità organizzata.

La contraffazione degli occhiali, però, spesso considerata una conseguenza necessaria del successo commerciale, porta con sé effetti ben più gravi: il contraffattore, incurante degli effetti deleteri della propria attività tanto sulle imprese di settore quanto sul pubblico dei consumatori, diffonde sul mercato prodotti di scarso livello qualitativo, che possono causare danni anche gravi alla salute degli utilizzatori (fino a scatenare cataratte e maculopatie), specialmente ove si consideri la relazione stretta che intercorre tra qualità dell'occhiale e la sua funzione.

L'occhiale, infatti, sia da vista in quanto dispositivo medico, che da sole in quanto dispositivo di protezione individuale, è deputato alla correzione e alla protezione dell'organo della vista.

Un occhiale da vista contraffatto che magari ha una centratura o una distanza interpupillare errata può causare danni alla salute stessa dell'occhio, analogo discorso può essere fatto per un occhiale da sole il cui filtro solare non sia adatto alla protezione dai raggi UV.





Concentriamo qui la nostra attenzione sugli occhiali da sole la cui contraffazione è quella più nota al pubblico dei consumatori.

Gli occhiali da sole:

La contraffazione degli occhiali da sole è un fenomeno che nel corso del tempo ha assunto dimensioni rilevanti a livello internazionale e che trova il suo apice nel periodo estivo quando ambulanti e bancarelle occasionali si moltiplicano in città e sulle spiagge delle località di villeggiatura.

L'acquisto di un occhiale da sole contraffatto è spesso effettuato senza rendersi conto del rischio a cui si sottopone la salute degli occhi. Non tutti sanno, infatti, che gli occhiali da sole sono "dispositivi di protezione individuale" (DPI) di prima categoria, da indossare per proteggersi dai raggi solari.

Sono disciplinati da una direttiva europea (dir CE 89/686) che ne garantisce i requisiti essenziali di sicurezza che un occhiale contraffatto invece non può assicurare. La sicurezza è legata sia alla conformità della lente, ma anche della montatura. La lente deve proteggere l'occhio dalle radiazioni solari nocive (raggi ultravioletti e raggi viola-blu). Ha inoltre la funzione di attenuare l'intensità luminosa, diminuendo l'abbagliamento. La montatura deve essere costruita con materiali atossici che non creino problemi alla pelle (ad esempio dermatiti da contatto).

La **Direttiva CE 89/686** (recepita in Italia con D.Lgs. 475/1992) prevede che gli occhiali da sole:



- **presentino la marcatura CE**, in modo visibile, leggibile e indelebile. In tal modo il fabbricante attesta la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa specifica;
- **siano accompagnati da una nota informativa**, in lingua italiana, che contenga le seguenti informazioni:
 1. il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea.
 2. Le modalità di utilizzo.
 3. Le istruzioni di pulizia, manutenzione e conservazione.
 4. La categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione) e dei pittogrammi e indicazioni di quando utilizzare il filtro con specifica categoria: ad esempio per il filtro 4 va indicato "Non adatto all'uso in strada e alla guida" sotto forma di simbolo.
 5. Le avvertenze (ad esempio viene indicato che il prodotto non è adatto per l'osservazione diretta del sole).
- siano accompagnati dalle **istruzioni di impiego, di pulizia e di manutenzione**;
- presentino **denominazione e indirizzo del fabbricante** o suo mandatario nella Comunità Europea.

È quindi importante che il consumatore non sottovaluti l'acquisto di un occhiale da sole e che nel momento dell'acquisto, che dovrebbe sempre essere effettuato in un canale autorizzato, presti attenzione a tutti i requisiti, primo fra tutte la presenza della nota informativa.

Pelletteria

La contraffazione di accessori in pelle (borse, cinture, portafogli ecc.) è in costante crescita e rappresenta uno dei business più rilevanti per l'industria del falso. In Italia, che qualcuno ha definito la "bancarella d'Europa", sono soprattutto due i soggetti che subiscono i maggiori danni dalla contraffazione di prodotti di pelletteria: le piccole-medie aziende, che dai "falsi" si vedono erodere importanti quote di mercato; i consumatori che, molto spesso, acquistano prodotti sia nocivi per la salute quando questi vengono a contatto con la pelle, sia difettosi nell'uso (cerniere, tracolle, fodere) per il bassissimo livello qualitativo dei materiali utilizzati.

La voglia di status che apparentemente soddisfa l'acquisto a basso costo di un prodotto "griffato" altrimenti irraggiungibile, rischia quindi molto spesso di tradursi in un danno alla salute e al portafogli dell'incauto consumatore finale.

I "falsi" di pelletteria, acquistati quasi sempre nel canale dell'ambulante irregolare, sono realizzati con pellami a bassissimo costo nei quali possono essere presenti azocoloranti e conservanti organoclorurati che non sono oggi più presenti, per restrizioni normative, nelle produzioni italiane ed europee. La contraffazione elude di fatto il rispetto sia delle leggi sia delle norme di settore (vedere quadro normativo di riferimento).

Dai risultati di controlli analitici effettuati su prodotti in pelle di provenienza extra UE, più del 30% risulta non conforme ai requisiti imposti dal REACH (autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) o richiesti dal mercato; tali prodotti espongono così il consumatore al rischio di dermatiti, allergie, disturbi respiratori.

Vi è anche un altro tipo di consumatore; colui che acquista merce contraffatta inconsapevolmente, magari ad un prezzo solo di poco inferiore a quello dell'originale. Una attenta lettura dell'etichetta che obbligatoriamente deve riportare il nome, la ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o dell'importatore (Codice del Consumo), pur non mettendo al riparo da un acquisto incauto, può comunque fornire qualche elemento di consapevolezza o di selezione; effettuare poi l'acquisto di un prodotto in pelle nei canali distributivi "ufficiali" offre certamente un'ulteriore garanzia di sicurezza.



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

INDICAM

Istituto di Centromarca
per la lotta alla contraffazione



Il Ministero dello Sviluppo Economico, le Associazioni dei Consumatori e degli operatori hanno unito le loro forze per una sfida fondamentale che riguarda ognuno di noi. Incontri, seminari, azioni di formazione, campagne di informazione, una rete di sportelli e di strumenti per l'assistenza al consumatore e la ricezione di segnalazioni da parte dei cittadini. Per dire, insieme, "io non voglio il falso".

Puoi segnalare casi di contraffazione o chiedere informazioni ai seguenti contatti:

Call Center Anticontraffazione +39 06.47055800 escluso il sabato e i festivi

Fax Antricontraffazione +39 06.47055750

E-mail: anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it

www.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM

Via Molise, 19 - 00187 Roma

www.uibm.gov.it